

N. 9831/2025 Reg. Sent.

Sentenza in data 17 novembre 2025

N. 8898/2021 RGTRIB

Depositata il

N. [REDACTED] RGNR

R. Esecuzione

Avviso notificato il

Camp. Penale

Appello proposto il

Redatta sch. [REDACTED]

Irrevocabile il



DEPOSITATA IN DATA 19/01/2026
LA SENTENZA N 9831 DEL 17/11/2025
LAURO MARTA
20/01/2026 13:37

TRIBUNALE DI NAPOLI
Nona Sezione Penale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemila venticinque il giorno 17 del mese di novembre, il Tribunale di Napoli, Nona Sezione Penale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dr. Corrado Cuccurullo, con l'assistenza dell'Assistente giudiziario dr.Armando Zaccone e l'intervento del Pubblico Ministero, V.P.O. dr.ssa Elena Monaco ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale a carico di :

- 1) [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] (dichiarazione ex art. 161 c.p.p. in data 17.4.2021), libera – assente, difesa di fiducia dall' avv. Marco Trasacco del foro di Napoli Nord;
- 2) [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] (dichiarazione ex art. 161 c.p.p. in data 10.6.2021), libero – assente, difeso di fiducia dall' avv. Marco Trasacco del foro di Napoli Nord;

IMPUTATI

[REDACTED]

A) del delitto p. ep di cui all'art. 574 C.P. perché sottraeva i figli minori [REDACTED] e [REDACTED] al genitore esercente la patria potestà [REDACTED] [REDACTED] e segnatamente abbandonava il domicilio domestico portando con sé i figli in luogo mai comunicato al predetto.

In [REDACTED] dal mese di agosto 2020 con condotta perdurante

B) del delitto pe p, di cui all'art. 612 co. 2 c.p. perchè minacciava un male ingiusto a [REDACTED] [REDACTED] pronunciando telefonicamente al suo indirizzo le seguenti parole "statt accort che ti acchiappo sul corso e ti vatto come già t hanno vattuto gli altri sei una pisciazza...si un omm e merd..."

In [REDACTED] il 06.01.2021

Recidiva specifica infraquinquennale

Identificata la persona offesa in : [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED], costituito parte civile all'udienza del 6.4.2023, assistito dall' avv. [REDACTED]

Conclusioni. - Il Pubblico Ministero chiede per [REDACTED] assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato, per [REDACTED] la condanna ad € 200 di multa. La Parte Civile deposita conclusioni scritte e nota spese, chiede venga dichiarata la responsabilità degli imputati con condanna alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni morali e materiali in favore della p.c.. Il difensore chiede per entrambi gli imputati assoluzione, per [REDACTED] perché il fatto non sussiste e per [REDACTED] perché l'imputato non ha commesso il fatto, in subordine proscioglimento ex art. 131 bis c.p.-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 12.7.2021 il Pubblico Ministero disponeva la citazione a giudizio nei confronti di [REDACTED] e di [REDACTED] in relazione ai reati in epigrafe.

L'udienza di prima comparizione del 16.12.2021 veniva differita di ufficio al 7.7.2022. Nell'indicata udienza, gli imputati, regolarmente citati e non comparsi venivano dichiarati assenti, il processo veniva rinviato per l'apertura del dibattimento. Alla successiva udienza del 6.4.2023, si costituiva parte civile la persona offesa, veniva aperto il dibattimento ed ammesse le prove richieste dalle parti, il P.M. produceva querela sporta da [REDACTED] [REDACTED], sentito il teste [REDACTED] il processo veniva rinviato al 21.12.2023 in prosieguo istruttoria dapprima al 21.12.2023, poi, per assenza testi, al 9.5.2024. In detta udienza veniva sentita la teste [REDACTED] e la causa rinviata per esame teste al 10.6.2024. In detta udienza, essendo mutata la persona fisica del Giudice, si procedeva al

rinnovo del dibattimento, date per utilizzabili le prove già acquisite nel corso del dibattimento il processo veniva rinviato per il prosieguo dell'istruttoria. Alla successiva udienza del 2.12.2024 e poi, per consentire la notifica della citazione del teste [REDACTED] ed infine, per assente del teste [REDACTED], al 6.10.2025. In questa udienza veniva escusso a teste la persona offesa ed all'esito la causa veniva rinviata per esame imputati e discussione al 17 novembre 2025. All'odierna udienza, l'imputato [REDACTED] rendeva esame, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti concludevano come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La documentazione acquisita al fascicolo dibattimentale e le dichiarazioni testimoniali consentono di ricostruire la vicenda da cui trae origine l'odierno processo in tal modo :

[REDACTED] e [REDACTED] nell'anno 2010 contraevano matrimonio, dall'unione coniugale nascevano due figli, [REDACTED] [REDACTED]. La famiglia, per motivi lavorativi viveva in Olanda, ma trascorreva le vacanze in Italia.

Nell'agosto del 2020, nel mentre la famiglia era in Italia, la [REDACTED] andava via di casa portandosi con sé i figli senza comunicare, nulla al marito.

Con querela sporta in data [REDACTED] il [REDACTED] denuncia l'allontanamento arbitrario della moglie che improvvisamente ed a sua insaputa ad agosto del 2020 portava con sé i minori sottraendoli alla sua potestà genitoriale e che, dopo l'allontanamento della moglie, ha iniziato a ricevere messaggi offensivi e minacciosi da parte di [REDACTED], persona che ritiene avere iniziato una relazione con la moglie.

Con querela sporta in data 29.1.2021, denuncia che il giorno 6.1.2021 nel mentre si trovava a casa di sua madre nel corso di una telefonata fatta dal figlio [REDACTED] alla nonna, prese il telefono per parlare con il figlio ma dall'altro capo rispose [REDACTED] che lo minacciò profferendo le seguenti parole : " *statt accort che ti acchiappo sul corso e ti vatto come già t hanno vatruto gli altri sei una pisciazza...si un omm e merd...*"

In sede di esame testimoniale la persona offesa precisa: che la moglie andò via tra il 8 e 9 di agosto del 2020; che a fine agosto veniva telefonato dall'[REDACTED] che gli comunicava la sua intenzione di separarsi e di non voler tornare a vivere insieme; che a fine settembre del 2020 riceveva comunicazione scritta dal legale della moglie ad oggetto la richiesta di separazione; che dall'agosto del 2020 non ha più avuto modo di incontrare i figli e/o di parlare telefonicamente con gli stessi in quanto la [REDACTED] aveva anche cambiato il numero

di telefono.

Con querela sporta in data 9 agosto 2020 presso la Stazione dei Carabinieri di Olbia – Poltu Quadu, [REDACTED] premette di trovarsi in Sardegna in quanto dal giorno 8 agosto si era allontanata volontariamente dal domicilio a causa di continui maltrattamenti subiti da parte del marito [REDACTED]; che i maltrattamenti venivano posti in essere tra le mura domestiche ed in presenza dei due figli minori; che il [REDACTED] ha carattere violento e aggressivo, accentuato dall'uso di cocaina.

Tanto premesso la [REDACTED] denuncia il marito per un'aggressione fisica subita il precedente 5 maggio allorquando il [REDACTED], in presenza dei bambini, le sferrava un pugno al volto causandole un'emorragia al naso (cfr. querela prodotta in udienza del 17.11.2025).

Con sentenza n. 4282/24 resa in data 11.4.2024 dal Tribunale di Napoli-Nona Sezione Penale, ad oggetto l'aggressione subita il 5.5.2020, [REDACTED] viene ritenuto colpevole per il reato p. e p. dagli artt. 582 comma 1, 585 in rel. all'art. 577 commi 1 n. 1 c.p. e condannato alla pena di mesi otto di reclusione.

Nella citata sentenza è accertato in fatto che all'episodio della frattura del naso dell'[REDACTED] aveva assistito il minore [REDACTED] che innanzi al giudice civile del Tribunale di S. Maria Capua Vetere dichiarava di non voler vedere il padre *“perché ha sempre picchiato mamma, lo ricordo, le ha pure rotto il naso io ero presente e pure mio fratello...”*.

In sede di interrogatorio reso in data 7.5.2021 innanzi ai Carabinieri della Stazione di San Nicola La Strada, [REDACTED] indagata ai sensi dell'art. 574 c.p., dichiara di essersi allontanata dal marito in quanto vittima di maltrattamenti, fisici e verbali, e di essere fuggita da casa temendo per l'incolumità propria e di quella dei bimbi. Per tale motivo ha scelto di andare in Sardegna, luogo in cui difficilmente sarebbe stata raggiunta dal marito.

La [REDACTED], quindi, temendo per la incolumità propria e per la salute mentale e fisica dei figli, il giorno 8 agosto del 2020, si allontanava da casa e si recava, con i due minori, in luogo lontano e difficile da rintracciare.

Sin da subito, il giorno 9 agosto, la [REDACTED] comunicava all'Autorità (Carabinieri di Olbia) il luogo ove si trovava con i minori, poi dopo circa 14 giorni ricontattava telefonicamente il [REDACTED] comunicandogli la sua volontà.

La Suprema Corte, in sentenza n. 34862/2003, ha osservato che è *“scriminata da stato di necessità la condotta della madre che sottrae il figlio minore per evitare di sottostare alle violenze del coniuge.”*

Il Giudice, in adesione al richiamato principio di diritto, ritiene che la condotta della [REDACTED] sia scriminata dallo stato di necessità e che, in assenza di dolo, l'imputata debba essere mandata assolta dal reato ascrittole perché il fatto non costituisce reato.

Per quanto attiene alla posizione processuale ascritta all'imputato [REDACTED], l'ipotesi accusatoria è rimasta priva di riscontri obiettivi.

Nel corso del suo esame la persona offesa ha principalmente riferito su episodi di violenza e di minaccia non contestati nel presente processo ed oggetto di altro processo.

In merito all'episodio descritto al capo B in rubrica le dichiarazioni rese dal [REDACTED] sono risultate contraddittorie laddove ha dichiarato che l'[REDACTED] nel corso della telefonata del 6 gennaio 2021 ha proferito le seguenti frasi : *"ti vengo a sparare sotto casa a te e tua sorella la puttana di tua sorella"* che risultano diverse rispetto a quelle esposte nella denuncia del 29.1.2021.

Dal canto suo l'[REDACTED] nel corso del suo esame riferisce di non aver mai proferito parole minacciose *"erano solo ingiurie, lui ingiurava a me e io ingiuravo a lui, mai minacce di morte ...come ha dichiarato lui"*.

In presenza di prove insufficienti e contraddittorie, [REDACTED] va mandato assolto sia pure con formula dubitativa, dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

P. Q. M.

Letto l'art. 530 c.p.p.,

assolve [REDACTED] dal reato a lei ascritto, p. e p. dall'art. 378 c.p., perché il fatto non costituisce reato.

Letto l'art. 530 cpv c.p.p.,

assolve [REDACTED] dal reato, p. e p. dagli artt. 612 co.2 c.p., perché il fatto non sussiste.

Fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Napoli, 17 novembre 2025

Il G.O.P.

Dr. Corrado Cuccurullo



FIRMATO E DEPOSITATO
il 19/01/2026 alle ore 08:46
CORRADO CUCCURULLO